



Istituto Comprensivo Statale di Francavilla di Sicilia
Via Napoli, 2 – 98034 Francavilla di Sicilia (Me)
Telefono 0942 462560
c.f.96005620834 – c.u.UFAL7M
www.icfrancavilla.edu.it
meic835003@istruzione.gov.it – meic835003@pec.istruzione.it

Francavilla di Sicilia, 14/07/2023

Alla ditta INNOVATEK S.R.L.S.

Viale Libertà n. 9 Giarre (CT)

All'albo on line

Al sito web - Amministrazione Trasparente

Oggetto: Reg. UE 679/2016 - Nomina a Responsabile “esterno” del trattamento dei dati personali.

L'istituto Comprensivo Statale Francavilla di Sicilia, con sede legale in via Napoli, 2 Francavilla di Sicilia, codice fiscale 96005620834 in persona del legale rappresentante pro-tempore (d'ora in avanti “*il committente*” o “*il Titolare del trattamento*”)

PREMESSO

- a) che a seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679 del 24 maggio 2016 (GDPR), sono state introdotte all'interno del quadro normativo europeo sulla protezione dei dati personali alcune novità di rilievo;
- b) che il committente ha commissionato alla ditta INNOVATEK S.R.L.S. con sede a Giarre (CT) viale Libertà n. 9, P.IVA 05625670871, (d'ora in avanti “*il fornitore*”) la prestazione di servizi relativi **manutenzione ed assistenza hardware e amministratore di sistema** che presuppongono per la loro esecuzione il trattamento di dati personali di interessati verso cui il committente stesso assume la veste di Titolare del trattamento, così come definito dall'art. 4 par. 7 del Reg. UE 679/2016;
- c) che la durata della presente nomina è pari alla durata del contratto di servizi intercorrente tra committente e fornitore;
- d) che la natura del trattamento è insita nello svolgimento del particolare servizio affidato al fornitore, come descritto al punto b) del presente contratto;
- e) che la finalità del trattamento è volta alla manutenzione ed assistenza hardware
- f) che nello svolgimento della propria attività il fornitore tratterà dati personali di clienti, fornitori e dipendenti
- g) che il fornitore tratta tali dati per conto del committente unicamente al fine di dare esecuzione ai servizi oggetto degli accordi suddetti.

Tutto ciò premesso, le quali premesse sono parte integrante del presente contratto di nomina, e preso atto che il fornitore presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. UE 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato il Titolare del trattamento

NOMINA

il fornitore quale **Responsabile del trattamento**

Nella veste di Responsabile esterno del trattamento, il fornitore si impegna a trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni emesse in materia di trattamento dei dati personali, nonché delle seguenti specifiche istruzioni.

ISTRUZIONI

1. **Persone autorizzate al trattamento.** Prima di iniziare qualsiasi trattamento di dati, il fornitore deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza che include altresì il rispetto di eventuali ulteriori istruzioni ricevute ai sensi degli artt. 29 e 32 c.4 del GDPR; tali istruzioni dovranno, ovviamente, essere anche coerenti con quelle indicate nel presente documento. Nei confronti di ciascuna persona dovrà essere effettuato un adeguato piano di formazione.
2. **Clausola di riservatezza.** I dati sono da considerarsi quali informazioni riservate del committente. Su questa base:
 - a. il fornitore non potrà in alcun caso comunicare i dati a terzi, a meno che ciò sia necessario per l'assolvimento di un obbligo derivante da una legge o da un atto normativo;
 - b. nel caso in cui il fornitore riceva richiesta o intimazione di comunicare informazioni personali o particolari del processo di trattamento di dati qui regolato, da parte di una pubblica autorità o da parte dell'autorità giudiziaria, dovrà provvedere a dare di ciò pronta notizia al committente e si impegna a seguire le istruzioni del committente;
 - c. non deve in alcun modo trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il fornitore. In tal caso, il fornitore informa il committente circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
3. **Finalità.** Il trattamento dei dati deve essere effettuato dal fornitore ai soli fini di dare esecuzione ai servizi commissionatigli, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR. Esso si dovrà configurare, quindi, come strettamente necessario per effettuare il servizio.
4. **Privacy by design & Privacy by default.** Il fornitore deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al committente le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (vedi successivo punto 6).
5. **Diritto di accesso.** Deve essere garantito agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti loro riconosciuti dal GDPR, con particolare riguardo al diritto di accesso ai dati a cui occorrerà dare riscontro nelle modalità ed entro i termini di legge anche in conformità alle procedure emesse al riguardo dal committente. Il fornitore deve supportare il committente con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità alle disposizioni relative ai diritti dell'interessato; deve inoltre assistere il committente con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dei titolari del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.
6. **Misure di sicurezza.** Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il fornitore deve adottare idonee

ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

Il fornitore comunica al committente le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tale obbligo.

7. **Assistenza al committente.** Il fornitore deve assistere il committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, e cioè in materia di sicurezza del trattamento, in materia di notifica dei data breach all'autorità di controllo e agli interessati, in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e di consultazione preventiva all'autorità di controllo, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.
8. **Violazione di dati personali (data breach).** Il fornitore deve implementare soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali (ossia le violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) e, al verificarsi di tali violazioni, comunicarle tempestivamente al committente. Il fornitore s'impegna, altresì, a collaborare attivamente con il committente ai fini delle conseguenti comunicazioni all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, eventualmente, agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR.
9. **Verifiche del fornitore.** Il fornitore dovrà mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, delle disposizioni in materia di trattamento compreso il profilo relativo alla sicurezza oltre che delle istruzioni impartite. A tale proposito dovrà anche condurre verifiche periodiche da effettuare in conformità alla normativa e nel rispetto minimo delle scadenze di legge. Il fornitore si impegna inoltre a informare immediatamente il committente segnalando ogni situazione di cui venga a conoscenza che possa esporre il committente a violazioni di legge o possa generare un trattamento illecito o porre in pericolo la riservatezza e l'integrità dei dati.
10. **Verifiche del committente.** Il fornitore deve mettere a disposizione del committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con il GDPR e la normativa in materia di protezione dei dati personali, oltre a contribuire alle attività di revisione, comprese le verifiche realizzate dal committente o da un altro soggetto da questi incaricato.
11. **Restituzione dei dati.** Al termine del servizio oggetto del contratto il fornitore deve restituire tutti i dati personali al committente e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso, su scelta del committente e fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione previsti dalla normativa dell'Unione Europea o dello Stato.
12. **Dovere di informazione.** Il fornitore deve informare immediatamente il committente qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento europeo o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
13. **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).** Il fornitore deve assistere il committente con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di agevolare la realizzazione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, per il trattamento in questione.
14. **Sub-responsabile.** Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il fornitore può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del committente. La presente vale quale autorizzazione scritta generale. Il fornitore è comunque sempre tenuto ad informare il committente in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi responsabile del trattamento, dando così al committente l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Se il fornitore ricorre a un altro responsabile (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del committente, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto. In particolare, il fornitore deve prevedere in quest'ultimo caso garanzie sufficienti affinché il sub-responsabile metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore conserva l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

15. **Registro delle attività dei trattamenti.** Il fornitore deve tenere un registro delle attività dei trattamenti ai sensi dell'art. 30 c.2 del GDPR.
16. **Responsabile della protezione dei dati (DPO).** Il fornitore è obbligato, se rientra in uno dei casi di cui all'art. 37 paragrafo 1, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO). Qualora il fornitore ritenga di non doversi dotare di tale figura ne fornisce adeguata e documentata motivazione al committente.
17. **Responsabilità.** Come previsto dall'art.82 del Regolamento, chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento.
In particolare il committente (Titolare del trattamento):
 - risponde sempre per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il Regolamento.

Il fornitore (Responsabile del trattamento) risponde per il danno causato dal trattamento solo se:

- non ha adempiuto agli obblighi del presente regolamento specificamente diretti ai Responsabili del trattamento;
- ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del committente.

Inoltre, qualora il fornitore determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento, in violazione delle precedenti ed eventualmente ulteriori e successive istruzioni, si assume i conseguenti oneri, rischi e responsabilità come se fosse un autonomo titolare relativamente al trattamento in questione.

Il committente o il fornitore sono esonerati da responsabilità se dimostrano che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, provando di aver adottato tutte le misure adeguate rispetto al rischio insito nel trattamento.

Nel caso in cui più titolari del trattamento o responsabili del trattamento, oppure sia il titolare che il responsabile, siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, a norma dei paragrafi 2 e 3 dell'art.82 del Regolamento, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno.

Qualora un titolare o un responsabile del trattamento abbia pagato l'intero risarcimento del danno, tale titolare o responsabile ha diritto di reclamare dagli altri titolari o responsabili coinvolti la parte di risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità.

Resta inteso che la nomina a Responsabile del trattamento decadrà in qualunque caso di cessazione del servizio, con effetto dalla data di tale cessazione.

In funzione di quanto sopra Vi preghiamo di restituirci il presente documento firmato nell'apposito spazio posto in calce e siglato su ogni singola pagina per conferma e accettazione.

Il Titolare del Trattamento

Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice

Il Responsabile del Trattamento

Ditta INNOVATEK S.R.L.S.

Sig. Mario Trovato